

# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 Data 20.06.2013	Oggetto: <b>Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015</b>
--------------------------	---

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di giugno alle ore 17.30 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Boccia Odorisio	X	
3 Di Santo Antonio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 Leone Gian Enrico		X
6 Tatti Nunziato	X	
7 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
8 Sforza Mario		X
9 Leone Antonio Ranieri		X
10 Di Vito Angela		X
11 Tatti Raffaele		X
12 Boccia Stefano	X	
13 Boccia Diego		X
<b>Assegnati</b>	<b>n. 13</b>	<b>Presenti n. 7</b>
<b>In carica</b>	<b>n. 13</b>	<b>Assenti n. 6</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza;

Visto l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 giugno 2013, n. 35 (conv. in legge n. 64/2013), il quale ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 63 in data 30/05/2013, ha approvato gli schemi del bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2015;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Constatato che, in relazione agli schemi dei bilanci e della relazione predisposti dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Visti:

- l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale disciplina il patto di stabilità interno degli enti locali a decorrere dall'anno 2012;
- l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali, a partire dal 2012, viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Atteso che questo ente, avendo una popolazione alla data del 31 dicembre 2011 non superiore a 1.000 abitanti, non è soggetto al patto di stabilità interno;

Visto inoltre l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale prevede, ai fini del concorso delle autonomie locali agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolata:

Anno 2013	Anno 2014 e succ.
6%	4%

Richiamato l'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 204 del Tuel stabilendo che *"l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento"*;

Richiamato inoltre l'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge;

Visti:

- a) l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutto il 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;
- b) l'articolo 94, comma 11, della legge n. 289/2002, il quale, per i soli comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, consente di destinare il fondo nazionale ordinario investimenti per spese correnti;

Atteso che, come risulta dal prospetto incluso nel bilancio di previsione 2013-2015, l'equilibrio economico finanziario viene garantito come segue da prospetti;

Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Visti in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede a carico dei comuni sopra i 5.000 abitanti una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012. Questo taglio viene neutralizzato dall'obiettivo di patto;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014;
- l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale viene disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale al gettito IMU e non viene neutralizzato ai fini patto;
- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dalla legge di stabilità 2013, con il quale è stato da ultimo disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata "*in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*";

Richiamato l'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, ha introdotto dal 2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa, ed in particolare:

- a) spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo (comma 3);
- b) spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
- c) spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- d) divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- e) spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- f) divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- g) spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- h) spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14).

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Richiamato inoltre l'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, il quale dal 2013 prevede una ulteriore riduzione delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi del 50% rispetto al 2011, fatta eccezione per le "*autovetture utilizzate (...) per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i*



livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa”;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 “*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*” (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- “*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*” (sentenza n. 139/2012);

Visto il prospetto di cui all'allegato ....) con il quale sono stati:

- ↓ individuati i limiti di spesa per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 6 del d.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e dell'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012;
- ↓ rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 6 del d.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e dell'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, in applicazione dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010) e dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamato l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;

Tenuto conto, da ultimo, che l'articolo 6, comma 17, del citato decreto legge n. 95/2012 (L. n. 135/2012) impone agli enti locali, a decorrere dall'esercizio 2012, di stanziare nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti pari al 25% dell'ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni;

Dato atto che nel bilancio di previsione è stato iscritto un Fondo svalutazione crediti pari a € 34.119,00

- ↓ in misura sufficiente alla prescrizione di legge sopra citata;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con successiva separata votazione, che dà le seguenti risultanze:

Presenti: N. 07  
Votanti N. 07  
Favorevoli N. 07  
Astenuiti N. 00

#### DELIBERA

1. di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.Lgs. n. 267/2000, il **Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013**, come da prospetti allegati;
2. di approvare la **Relazione previsionale e programmatica** ed il **Bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015**, allegati alla presente;

3. di dare atto infine che al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2013, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015 risultano allegati tutti i documenti previsti dall'art. 172, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati;
4. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



IL PRESIDENTE

*Foccardino Paolo*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 3635

li 18/07/2013

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgvo n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 18/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Zanatta Gian Luigi*

